

RG. n. [redacted] / 2013 VG  
Rep. n. [redacted] / 2013 AV  
Con. n. [redacted] / 2014



CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Il Consigliere delegato, dr Pier Giorgio Palestini,  
visti gli atti del procedimento di cui al n. [redacted] 2013 RGVG promosso

da

[redacted] rappresentato e difeso come in atti;

contro

Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore.

Visto il ricorso dep. in data 29.10.2013 e letti gli allegati;  
rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione nella forma richiesta dall'art. 3 co.3 della Legge n.89/01, come modificata;  
rilevato che con atto di citazione notificato il 19.8.1994 [redacted] veniva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena da [redacted] che proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dall'odierno ricorrente per il pagamento di prestazioni professionali;  
rilevato che il giudizio di primo grado veniva definito con sentenza depositata in data 21.12.2012 e che tale decisione è passata in giudicato nel giugno 2013, come da attestazione della cancelleria in atti;  
ritenuto che il ricorso è tempestivo in quanto presentato entro sei mesi dalla irrevocabilità della decisione che ha definito il giudizio presupposto;  
ritenuto che la nozione di ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 89 del 2001, è fissata in 3 anni per il giudizio di primo grado, decorrente dalla notifica dell'atto di citazione, ed in anni due per il giudizio di secondo grado;  
ritenuto che la durata irragionevole imputabile all'Amministrazione della Giustizia è pari ad anni 15 e mesi due (il giudizio di primo grado è durato 18 anni e 4 mesi cui va detratta la durata ragionevole del giudizio complessivamente determinata in anni tre);  
ritenuto sussistente un danno non patrimoniale collegato alla durata del giudizio e quindi al perdurare dell'incertezza sul suo esito in quanto, secondo la giurisprudenza della CEDU sussiste "... una forte ma confutabile presunzione che un procedimento eccessivamente lungo causi un danno non patrimoniale", pur ammettendosi "... che, in taluni casi, la durata del procedimento possa causare solo un minimo danno non patrimoniale o anche nessun danno non patrimoniale" (§ 93, sentenza 29/03/2006, sul ricorso 64890/01);  
ritenuto che nella specie, esso è liquidabile, tenendo conto dei parametri introdotti recentemente dal legislatore, nella misura di euro 500,00 per ogni anno di ritardo;  
ritenuto che spetta pertanto al ricorrente l'importo complessivo di euro 7.500,00 oltre ad interessi legali su tali somme dalla domanda al saldo;  
ritenuto che l'importo sopra liquidato deve ritenersi non superiore ai limiti determinati ex art. 2 bis co. 3 L. n. 89/01;  
ritenuto che non risultano sussistenti le ipotesi di cui all'art.2 quinquies della Legge n.89/01;  
ritenuto che le spese del presente procedimento vengono determinate ai sensi del regolamento n. 140/12, tenuto conto dei parametri dettati per il procedimento per ingiunzione, al quale il presente procedimento è del tutto analogo; vengono altresì liquidate le spese come risultanti dagli atti,

P.Q.M.

*ingiunge al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione in favore del ricorrente dell'importo di euro 7.500,00 oltre ad interessi legali su tali somme dal deposito del ricorso al saldo;*

*ingiunge al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione delle spese del presente procedimento liquidate in [REDACTED] per compensi ed in [REDACTED] per esborsi oltre oneri accessori, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.*

Dispone la comunicazione a cura della Cancelleria del presente decreto al Procuratore Generale della Corte dei conti nonché al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 5 co.4 della L. n. 89/01.

Ancona, 19.11.13



Il Consigliere delegato  
dr. Pier Giorgio Palestini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Palestini", written over a horizontal line.

CORTE APPELLO ANCONA SEZIONE CIVILE
OGGI 20 GEN. 2014
VISTO: DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE



A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Martelli", written over the text.  
CANCELLIERE  
(Saviana Martelli)


MG

Studio d' Avvocato

MG

GUERRIERI

Via Marsala,17 - 60121 Ancona - Tel / Fax 071. 20 50 49

P.E.C. [michele.guerrieri@pec-ordineavvocatiancona.it](mailto:michele.guerrieri@pec-ordineavvocatiancona.it) - e.mail [m.guerrieri@studioavvocatoguerrieri.it](mailto:m.guerrieri@studioavvocatoguerrieri.it)**RELAZIONE di NOTIFICA** (Legge n. 53 del 21.1.1994)

Ad istanza della parte patrocinata, io sottoscritto avv. Michele GUERRIERI del foro di Ancona in virtù dell' autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Ancona - delibera nr. 29 del 28 Ottobre 2013 - ai sensi della Legge n. 53 del 21.1.1994, a ogni effetto legale,

**HO NOTIFICATO**

il su esteso atto che precede **Ricorso Equa Riparazione** in uno al pedissequo **DECRETO n. [REDACTED] 2013 V.G. R.G. – CAP Ancona**, rep. n. [REDACTED]/2014 AV, cron. N. 2014, reso dalla Corte d'Appello di Ancona in data 19.11.2013, **depositato in Cancelleria in data 20.1.2014**, a mezzo del servizio postale, con **raccomandata A.G. n. 76597/54543-7**, spedita dall'ufficio postale di Ancona – Poste Centrali – P.zza XXIV Maggio - in data corrispondente a quella del timbro postale, mediante consegna di copia conforme all'originale a:

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro *pro tempore*, nel domicilio *ex lege* presso l' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, ubicata in 60122 Ancona alla P.zza Cavour n. 29.

annotazione notifica registro cronologico al n. 6 in data 8/2/2014

Il Notificante  
Avvocato Michele Guerrieri



prat. n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Michele Guerrieri  
Avvocato in Ancona  
Cod. Fis. GRR MHL 72M28 11580